



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
(Provincia di Brescia)

N° 23/2012 di rep.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

dal 03.02.2012 al 03.03.2012



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROV. DI BRESCIA

POLIZIA LOCALE

☎ 030717114 int. 6 ❖ fax 0307071514

polizialocale@comune.uragodoglio.bs.it

N. 988/2012 di prot. N. Reg. Ord. .03/2012....

li, 03 febbraio 2012

ORDINANZA DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN "VIA EMILIA"

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

- Considerato che la via Emilia, sita nel territorio di Urago d'Oglio (BS), che collega la SP 18 (via Castelvati) alla SP 2 in territorio di Rudiano (BS), al momento risulta disciplinata, relativamente alla circolazione dei veicoli, con un doppio senso di circolazione in un'unica carreggiata senza alcun vincolo o prescrizione;
- Accertato che la predetta via ha una larghezza della carreggiata inferiore a sei metri e ciò crea, proprio per le ridotte dimensioni della carreggiata, intralcio e pericolo alla circolazione;
- Verificato che la banchina posta a margine della carreggiata, costituita da un terrapieno in terra battuta, in alcuni tratti è cedevole e spesso si formano delle buche per effetto degli agenti atmosferici;
- Ravvisata, pertanto, la necessità di intervenire, anche sulla scorta delle continue segnalazioni di situazioni di pericolo, istituendo un divieto di transito per i veicoli a massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e regolamentando la velocità di transito per i veicoli ad una velocità massima di 30 Km/h, nonché segnalando la pericolosità della banchina cedevole;
- Visto il D.Lgs 267/00;
- Visti gli art. 5,6,7 e 39 del D.L. 285/92 e successive modifiche ed il regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;
- Sentiti gli uffici competenti;

ORDINA

sulla via Emilia, strada comunale che collega la SP 18 (via Castelvati) alla SP 2 in territorio di Rudiano (BS):

1. la circolazione dei veicoli è regolamentata con un doppio senso di circolazione a carreggiata unica con divieto di transito per i veicoli a massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e limite di velocità massimo per tutti i veicoli di 30 Km/h;
2. l'installazione della prescritta segnaletica stradale, su entrambi i sensi di marcia, di divieto di transito per i veicoli a massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (fig. II 60/a Art. 117), di limite massimo di velocità di 30 Km/h (fig. II 50 Art. 116) nonché della segnaletica di pericolo generico (fig. II 35 Art. 103) e di pericolo per banchina pericolosa (fig. II 21 Art. 92)

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della predetta segnaletica stradale.

Avverte altresì

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, 3° del D.Lgs 285/92 e ss. mm. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Ai sensi dell'art. 3, 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241 che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
(Comm. Agg. Marcello Tripodi)